



STATUTO

Art.1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente denominazione: "**ONE BRIDGE TO - Ente del Terzo Settore**", o, in forma abbreviata, "**OBT- ETS**", da ora in avanti denominata "*associazione*".

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" solo e a seguito della iscrizione al REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE.

L'associazione ha piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale, è indipendente da enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro ed ha sede legale nel Comune di Verona in via Belvedere 36, 37131.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: "OBT- seguito dall'indicazione della località della sede ETS".

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – Scopo e attività

L'associazione è indipendente, apartitica, antirazzista, antifascista, aconfessionale e si ispira ai principi della promozione di una cultura di equità, inclusione, condivisione e parità di genere.

L'associazione, nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, opera senza scopo di lucro, anche indiretto, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata al successo scolastico e formativo;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle persone migranti e rifugiate;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;



A titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni si concretizzano in:

1. promozione e protezione dei diritti di persone migranti e persone rifugiate, in Italia e nel resto del mondo anche attraverso la promozione e gestione di servizi finalizzati all'accoglienza, protezione e sostegno all'autonomia e all'autodeterminazione, inclusa l'assistenza giuridica, legale e amministrativa al fine di permettere il godimento dei diritti civili dei medesimi soggetti svantaggiati. L'associazione opera in particolare nel settore della cooperazione, dell'assistenza sociale, pedagogica e socio-sanitaria, come di ogni altra forma di assistenza e soccorso alle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità, grave marginalità o di emergenza;
2. Promozione di una cultura di pace, di solidarietà e rispetto dei diritti umani, anche attraverso il coordinamento e l'organizzazione di iniziative pubbliche e associative sui territori di intervento, con il coinvolgimento di volontari/e, beneficiari/e e della comunità;
3. promozione di collaborazioni con Amministrazioni pubbliche, Associazione o Enti pubblici e privati, finalizzati a promuovere progetti secondo le finalità del presente articolo;
4. attivazione di convenzioni con le università per promuovere tirocini universitari e seminari/lezioni sull'operato dell'associazione, con particolare riferimento alle tematiche dell'immigrazione, alla cooperazione internazionale e alla gestione delle emergenze;
5. attivazione di collaborazioni con gli istituti scolastici per promuovere progetti di formazione scolastica ed extra-scolastica, finalizzati a promuovere la conoscenza e la comprensione delle tematiche dell'immigrazione e dell'inclusione sociale, a favorire il dialogo e l'interazione tra studenti di diverse culture e provenienze e a promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione sociale.

L'associazione potrà svolgere anche attività di advocacy rivolte alle testimonianze e alla diffusione dei principi umanitari di imparzialità, indipendenza e umanità, al reclutamento dei volontari e degli operatori umanitari, nonché ogni altra attività di sensibilizzazione istituzionale come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, incontri, seminari, produzione e pubblicazione di strumenti di comunicazione adeguati, redazioni di libri, riviste o bollettini cartacei o elettronici di carattere informativo e ogni altro mezzo idoneo, nonché di strumenti comunque utili alle finalità istituzionali.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, a condizione che dette diverse attività siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione potrà svolgere anche attività rivolte alla raccolta di fondi per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 3 – Qualità di socio/a

Possono essere Soci/e tutti/e coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per la realizzazione degli scopi sociali e la sostengono nel perseguimento delle sue finalità.

I/le Soci/e possono essere persone fisiche e/o giuridiche, enti privati e pubblici, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Le persone giuridiche devono nominare un loro rappresentante le rappresenti in Assemblea.

La disciplina del rapporto associativo è comunque uniforme; tutti i soci e tutte le socie hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali.

È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.



I/le Soci/e sono tenuti/e a contribuire alla vita dell'Associazione anche con le quote annuali di adesione, che sono in ogni caso intrasmissibili, non rivalutabili e non restituibili. Tali quote vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base dei programmi sociali.

ART. 4 – Adesioni

Chi intenda essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda con esplicita dichiarazione di accettazione delle norme del presente statuto e versare la quota associativa annuale.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo che valuta l'ammissibilità del richiedente. In caso di diniego, motivato che deve essere fatto entro 60 giorni dalla domanda di ammissione, il richiedente ha facoltà di appellarsi all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.

ART. 5 – Cessazione dalla qualità di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere su domanda il/la Socio/a che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

Può essere dichiarato decaduto il/la Socio/a:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non abbia versato la quota associativa annuale.

Può essere escluso il/la Socio/a:

- a. che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b. che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c. che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio o alla Socia sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni per appellarsi all'assemblea che delibera in ultima istanza.

Il/la Socio/a che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione, come pure gli eredi del/della socio/a defunto/a, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

ART. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei/delle Soci/e;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il/la Presidente dell'Associazione;
- d) L'Organo di Controllo, se nominato;
- e) L'organo di revisione legale se nominato.

ART. 7 – Assemblea Sociale

L'Assemblea dei/delle Soci/ie viene convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata e con comunicazione via lettera o e-mail che ne comprovi la convocazione.



Ogni Socio/ia, in regola con la quota associativa, ha diritto di esprimere un solo voto. Il/la Socio/ia può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio/a mediante delega scritta. Ciascun socio/ia può rappresentare per delega al massimo tre altri/e soci/ie.

Un terzo dei Soci/ie aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea, convocata in seduta ordinaria:

- a) Deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) Approvare il rendiconto economico finanziario o il bilancio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) Nominare i componenti del Direttivo e degli eventuali altri organi sociali, e revocare il mandato se ne sussistano gravi e giustificati motivi;
- d) Deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e) Ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto e/o da eventuali Regolamenti interni;
- f) Deliberare sulla istanza di rigetto dell'esclusione presentata dal socio escluso

È invece compito dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria deliberare su ogni modifica del presente Statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio costituito.

Le Assemblee sono presiedute dal/la Presidente o da un/una Socio/a nominato/a dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

ART. 9 – Quorum di costituzione e di deliberazione

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le Soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie, necessarie per ogni intervento sullo Statuto e per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sono validamente costituite in prima convocazione qualora siano presenti i tre quarti dei/delle Soci/e aventi diritto, in seconda convocazione con la presenza della maggioranza più uno dei soci aventi diritto. I/le Soci/e deliberano in sede straordinaria tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare sullo scioglimento è comunque necessario il voto favorevole di due terzi dei soci.

Di ogni Assemblea verrà redatto un apposito verbale.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è organo amministrativo ed è investito di pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è nominato a maggioranza dall'Assemblea al suo interno. Esso dura in carica tre anni. I/le componenti del Consiglio Direttivo sono stabiliti dall'Assemblea in un numero tra un minimo di tre ed un massimo di sette, compreso il Presidente, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un/a Amministratore/trice Delegato/a, ad un Comitato Esecutivo, a un/a Direttore/trice, anche esterni/e al Consiglio stesso, purché Soci.

ART. 11 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) nominare al suo interno il/la Presidente, il/la Vicepresidente, ed eventuali altre cariche che si ritenessero necessarie;



- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, nel rispetto delle linee guida da questa comunicate;
- c) progettare, gestire e verificare lo svolgimento delle attività sociali, nonché curarne l'ordinaria amministrazione;
- d) elaborare il rendiconto economico finanziario o il bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 Aprile dell'anno seguente a quello dell'esercizio di riferimento;
- e) convocare le Assemblee previste dallo Statuto;
- f) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei/delle Soci/ie;
- g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con Enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri. Il Comitato Esecutivo verrà convocato e potrà deliberare con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

ART. 12 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione ritenuta idonea, purché comprovante la stessa, almeno 5 giorni prima della seduta. Le sedute sono comunque valide con la presenza della totalità dei componenti.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi membri; le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni Consigliere può esprimere un unico voto che non può essere in alcun caso delegabile.

ART. 13 – Presidente

Il/la Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il/la Vicepresidente può sostituirlo nelle funzioni attribuitegli.

ART. 14 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. All'organo di controllo si applicano le norme per esso previste dal CTS e si applicano le norme per esso previste dal D.LGS. 117/2017.

ART. 15 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita anche il controllo contabile, avendone i requisiti, e se ricorrono i limiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 – Patrimonio dell'Associazione



L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività e dai servizi erogati nello svolgimento delle attività di interesse generale e dalle attività diverse da quelle di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e nei limiti ivi stabiliti.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto (ai sensi dell'art. 8, c. 3, del D.LGS. 117/2017), utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17 – Esercizio sociale, bilancio di esercizio, bilancio sociale

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario o il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 2 del D.LGS. 117/2017, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora ricorrano i limiti di cui all'art. 14, c. 1 del D.LGS. 117/2017, o qualora lo ritenga opportuno, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, che viene approvato con le medesime modalità del rendiconto economico.

ART. 18 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che è tenuto a fornire copia conforme degli atti richiesti entro 20 giorni.

ART. 19 – Volontari/e

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Se deliberato dal Consiglio Direttivo e normato da apposito regolamento, le spese sostenute dai volontari possono essere autocertificate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, c. 4 del D.LGS. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 21 – Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea dei/delle Soci/ie si riunisce in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente Statuto.

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo*¹ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 – Controversie

I/le Soci/ie sono obbligati/e a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci/ie e tra Associazione e Soci/ie che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno/a nominata dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno/a nominata dalla controparte (l'Associazione oppure il/la Socio/ia in caso di controversie tra i/le Soci/ie) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

ART. 23 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

ART. 24 – Norma transitoria

Le disposizioni contenute nel presente statuto con la qualifica di ONLUS acquisiscono efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché l'Associazione risulta iscritta alle Onlus deve perseguire esclusivamente le finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:



- a) svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D Lgs 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- b) di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- a) impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- b) di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Calisto Tanzi

Mauro Hone Marchese

